

Tribunale di Roma – sentenza *n. 3579* del *13/06/2016*

Giudice: Dott. *Rossella Masi*

*Seconda Sezione Lavoro*

*Altri Istituti e leggi speciali (altri istituti c.p.c.)*

*Processo civile telematico - termine deposito atti - data di generazione della ricevuta di avvenuto deposito - rilevanza.*

*(art. 13 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44; art. 14 Provvedimento del Ministero della giustizia 16 aprile 2014 recante “Specifiche tecniche” previste dall’articolo 34, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44; art. 16-bis, comma 7, d.l. 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131; art. 155 c.p.c.)*

In tema di processo civile telematico, ai fini della verifica della tempestività del deposito di un atto occorre individuare il momento in cui è generata la c.d. ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata trasmesso all’ufficio giudiziario destinatario recante, in allegato, l’atto: il deposito sarà tempestivamente eseguito se la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, osservate le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.